

Comune di Modica
N. Prot. 0021638 / 2020

Data 20/05/2020

Cat. 01 Cl. 06 Fasc. 005

UOR: SINDACO

Ordinanze

Comitato Capri Modica Libe
Eletto: Nappi Pasquale



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N _____

Del _____

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 ed, in particolare, le allegate linee guida del 16 maggio 2020, valide per la riapertura delle attività economiche e produttive condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale ed in particolare quelle previste per il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);

VISTO l'art. 7 dell'Ordinanza n 21 del Presidente della Regione Sicilia, con la quale vengono autorizzati i mercati, le fiere ed i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio;

VISTO che il comma 3 del citato articolo il quale dispone che il Sindaco del Comune interessato all'attività mercatale può, con propria ordinanza, limitarne ove lo ritenga necessario, sia i giorni che l'orario di accesso, che le autorizzazioni;

RITENUTO, di disporre la riapertura dei mercati e l'occupazione di suolo pubblico concessa agli ambulanti assegnatari di posto fisso preposti, esclusivamente alla vendita di generi alimentari siti sul territorio comunale;

VISTE le proprie Ordinanze n 18123/2020 e n 19614/2020;

CONSIDERATO che saranno garantiti dagli operatori delle suddette attività:

- L'accesso all'area mercatale interessata contingentato e varchi controllati;
- L'accesso limitato per il tempo necessario delle operazioni di acquisto e contingentato agli ingressi previsti per l'area mercatale (con una presenza di persone che non può superare contemporaneamente, al fine di evitare assembramenti, il triplo del numero dei banchi presenti, con esclusione dal conteggio degli operatori commerciali);
- L'accesso da parte di un solo componente per nucleo familiare (con espressa esclusione delle persone anziane, ultrasessantenni, e per le persone con disabilità che hanno necessità di farsi assistere da un solo accompagnatore);
- L'accesso consentito esclusivamente se in possesso di mascherina o sciarpa o foulard indossati al momento dell'ingresso;
- La predisposizione degli stand a un minimo di distanza di mt. 3 (tre) uno dall'altro a cura degli esercenti, con annesso obbligo di vigilanza, di specifici punti di posizionamento dell'utente opportunamente evidenziati, al fine di garantire il previsto distanziamento sociale di almeno mt. 1 (uno), prevedendo, in caso di occupazione degli stessi, di mantenere la distanza di almeno un metro dagli stessi lungo la linea di distanziamento sociale al fine di evitare assembramenti, le aree sottoposte a vendita dovranno essere completamente delimitate mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente l'area interessata, l'accesso e l'uscita. Deve essere previsto che agli accessi dell'area mercatale sia individuata un'area di rispetto esterna per evitare assembramenti e consentire il formarsi un'eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;

- La presenza presso ogni posteggio di massimo 2 (due) operatori addetti alla vendita, oltre 1(uno) addetto per il maneggio del denaro, distanziati un metro l'uno dall'altro e muniti di appositi D.P.I. (mascherina e guanti) e garanzia di costante pulizia e igiene ambientale dei posteggi;

VISTO il Decreto legge n 6 del 23/02/2020;

VISTE le Ordinanze Sindacali n n 18123/2020 e n 19614/2020;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia 21 del 17 maggio 2020;

ORDINA

fino a ulteriori provvedimenti, lo svolgimento:

a) dei mercati contadini e settore alimentare, il martedì, in via Don Bosco (all'interno dell'Istituto Salesiano "San Domenico Savio") ed il sabato nel Largo Gramsci (area parcheggio coperto);

b) del mercato settimanale del giovedì, dei mercati contadini e degli ambulanti del settore alimentare assegnatari di posteggio, nel Piazzale antistante al Polisportivo "Pietro Scollo" di Contrada Caitina;

c) nei suddetti mercati non verrà effettuato sorteggio per i posti che, eventualmente, non verranno occupati;

d) la vendita a posto fisso, limitata agli ambulanti del settore alimentare in possesso di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, è consentita in forma ambulante per i residenti del Comune di Modica, con divieto di ingresso ai venditori ambulanti in forma itinerante, possessori di licenza di tipo "A e B", provenienti da altri comuni;

AVVERTE

CHE l'eventuale inottemperanza, ai sensi dell'art.650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Autorità Giudiziaria.

AVVERTE

ALTRESI' che per la summenzionata inottemperanza, sarà applicata ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.Lgs n 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00);

AVVERTE

CHE, avverso alla presente ordinanza può essere proposta opposizione entro gg. 60 (sessanta) al TAR Catania o, in alternativa, entro gg. 120 (centoventi) al Presidente della Regione Sicilia;

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia trasmesso al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19, all'ANCI -Sicilia, al Dipartimento Regionale della Protezione civile, all'Ufficio Territoriale del Governo - alla Prefettura di Ragusa, all'Ufficio Commercio, a Responsabile della CNA e del Commercio di Ragusa, al Comando di P.L. ed all'Ufficio Stampa.

Agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza

Dalla Residenza Municipale

**Il Sindaco
Ignazio Abbate**

